SERIE GENERALE

Anno 135° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 febbraio 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 3:

Banco di Sicilia, società per azioni - Amministrazione centrale:

Credito agrario

Obbligazioni tipo «A» 9% - serie I, 1975/1995, sorteggiate il 1° febbraio 1994.

Credito industriale

Obbligazioni tipo «P» 9,50% - serie III, 1986/1994, sorteggiate il 1° febbraio 1994.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 febbraio 1994, n. **111**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, e dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1993, N. 532.

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «adottata in data 20 maggio 1992,», *sono inserite le seguenti:* «nonché nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale,»; *e le parole:* «nonché l'imposta sul valore aggiunto» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3573):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 10 gennaio 1994.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 10 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, II, VI e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 gennaio 1994.

Esaminato dalla V commissione il 25, 26 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 1° febbraio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1838):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 10 febbraio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 febbraio 1994.

Esaminato dalla 10ª commissione il 10 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0130

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1994, n. **112**.

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità.

2. La diposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0142

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1994, n. 113.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, al fine di attuare interventi a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo industriale, nonché per il potenziamento delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Provvedimenti urgenti

1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per la disciplina della formulazione ed attuazione del piano organico previsto dall'articolo 13 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, ed in particolare il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto provvede la regione autonoma della Sardegna.

3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto è stabilita nel programma degli interventi formulato dalla regione e approvato dal CIPE.

4. Le somme stanziate saranno versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati.

5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per l'aggiornamento dei progetti di intervento.

6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse del presente decreto vanno definiti:

a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta dall'Istituto per il commercio con l'estero;

b) la promozione dello sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione e ampliamento delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, energetico e della carta;

c) il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione;

d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti;

e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Interventi nel settore delle attività produttive

1. La regione può concedere agevolazioni ai soggetti operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, al fine di, tra l'altro, incentivare il reinvestimento degli utili e di altre provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica dei citati soggetti.

2. Le forme, le modalità, le misure, le garanzie ed i controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono determinati dal programma di cui all'articolo 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

5. La Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna S.p.a. (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è altresì autorizzata ad operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra attività connessa. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.

6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla SFIRS possono essere sottoscritti dalla regione, anche a valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.

7. La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% per ciascuna iniziativa, nonché in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR S.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. La regione Sardegna è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR S.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima società.

9. Al fine del più efficace inserimento del Credito industriale sardo (C.I.S.) S.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già

detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e conferita al Ministero del tesoro con l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, emanato in applicazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, verrà collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.

10. La società costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351, potrà avvalersi delle dotazioni finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi la regione Sardegna.

Art. 3.

Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti

1. Le azioni e gli interventi promossi con le risorse finanziarie individuate con il presente decreto sono coordinate con il piano regionale dei trasporti, adottato dalla regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché con gli interventi delle amministrazioni dello Stato, di enti e società per azioni di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Gli interventi adottati d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione costituiranno parte integrante dell'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e dei programmi predisposto da soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguità territoriale tra la Sardegna e il Continente, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per realizzare un sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla vigente normativa nazionale.

3. Per l'attuazione dell'accordo di cui al comma 2, verranno stipulati specifici contratti di servizio, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. La tariffa va disciplinata dallo Stato con criteri unitari.

4. In attuazione dell'articolo 53 dello statuto speciale, il programma dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), relativo al piano decennale della viabilità di grande comunicazione e i relativi stralci, nonché i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e degli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma, vengono approvati dai Ministri interessati, sentita la regione autonoma della Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni e le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata, per il periodo 1994-1998, la spesa complessiva di lire 910 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 150 miliardi nel 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1994.

Sospensione dalla carica di un deputato della regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992. n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo prot. n. 1023/93 N.C. in data 1° febbraio 1994 dalla quale risulta che a carico del sig. Vincenzo Leone, deputato della regione siciliana, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 284 del codice di procedura penale con ordinanze del GIP di Palermo;

Vista la comunicazione in data 2 febbraio 1994, n. 240/2A2, del commissario dello Stato nella regione Sicilia;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Vincenzo Leone;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Leone è sospeso dalla carica di deputato della regione siciliana.

Roma, 4 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1132

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992. n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia prot. n. 730/93 R.G.N.R./T in data 2 febbraio 1994 dalla quale risulta che a carico del sig. Fabiano Lavorato, consigliere della regione Calabria, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 284 del codice di procedura penale con ordinanza del GIP in data 31 gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 2 febbraio 1994 del commissario del Governo nella regione Calabria;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Fabiano Lavorato;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Fabiano Lavorato è sospeso dalla carica di consigliere della regione Calabria.

Roma, 4 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1133

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1994.

Sospensione dalla carica di un assessore della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Verbania prot. n. 765/93 R.G. in data 14 gennaio 1994 dalla quale risulta che a carico del sig. Luciano Panella, assessore della regione Piemonte sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 284 del codice di procedura penale con ordinanza del GIP di Verbania

Vista la comunicazione in data 3 febbraio 1994, n. 276-IV/1.2, del commissario del Governo nella regione Piemonte;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di assessore regionale del sig. Luciano Panella;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta

Il sig. Luciano Panella è sospeso dalla carica di assessore della regione Piemonte.

Roma, 8 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1134

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara prot. n. 920/92 R.G. in data 4 febbraio 1994 dalla quale risulta che a carico del sig. Attilio D'Amico, consigliere della regione Abruzzo, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 284 del codice di procedura penale con ordinanza del GIP di Pescara;

Vista la comunicazione in data 3 febbraio 1994 del commissario del Governo nella regione Abruzzo;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Attilio D'Amico;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta

Il sig. Attilio D'Amico è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Abruzzo.

Roma, 8 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1135

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 febbraio 1994.

Proroga al 30 giugno 1994 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabilite con la delibera n. 10/1993 del Comitato interministeriale prezzi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;

Vista la delibera n. 10/1993 del Comitato interministeriale dei prezzi con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994;

Vista la direttiva del Consiglio della Comunità economica europea del 18 giugno 1992, n. 92/49, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita («terza direttiva danni»);

Considerato che le disposizioni della citata direttiva n. 92/49/CEE devono trovare applicazione entro il 1° luglio 1994;

Considerato che l'art. 8 della delibera CIP n. 10/1993 sopra citata fissa al 20 febbraio 1994 il termine entro il quale le imprese assicuratrici devono presentare le istanze per l'approvazione delle nuove tariffe;

Tenuto conto che la richiesta di nuove tariffe, da presentarsi da parte delle imprese entro la suddetta data del 20 febbraio 1994, non potrebbe essere accolta in relazione alla prevista liberalizzazione tariffaria del 1° luglio 1994;

Considerata l'impossibilità di determinare nuove tariffe e condizioni di polizza per il periodo 1° maggio-30 giugno 1994;

Ritenuta, peraltro, la necessità di garantire l'assicurabilità dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1° maggio-30 giugno 1994;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 1994 che dispone la proroga fino al 30 giugno 1994 delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza stabilite con la delibera CIP n. 10/1993,

Decreta

Fino al 30 giugno 1994 restano ferme, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 10/1993 del 5 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

Il Ministro: SAVONA

94A1188

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 febbraio 1994.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, relativamente alla scadenza del 21 febbraio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente all'ottava cedola — di scadenza 21 febbraio 1994 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n 425245 66-AU-104 del 30 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 gennaio 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire.

Visto il telex in data 26 gennaio 1994, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 febbraio 1986, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente all'ottava cedola, di scadenza 21 febbraio 1994, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 289.161.000 ECU,

la media dei tassi di cambio lira italiana ECU, riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1994, è di L. 1.894,19 per ogni ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n 20,

Decreta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 621165 in data 10 febbraio 1986, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 289.161.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 21 febbraio 1986, sono i seguenti.

L. 47.926.014.025 relativamente all'ottava cedola d'interesse, di scadenza 21 febbraio 1994;

L. 547.725 874.590 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 21 febbraio 1994

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

94A1137

DECRETO 10 febbraio 1994.

Determinazione del tasso di interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1985 (decennali), 1° marzo 1986 (decennali) e 1° marzo 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1994 e scadenza nel mese di marzo 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 311367/66-AU-80 del 14 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1985, sottoscritti per l'importo di L. 12.248.627.000.000;

n. 621535/66-AU-105 del 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1986, sottoscritti per l'importo di L. 2.580.000.000.000;

n. 425810/66-AU-129 del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suddetto decreto n. 425810 del 26 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1994 e scadenza nel mese di marzo 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 311367 del 14 febbraio 1985, n. 621535 del 22 febbraio 1986, e n. 425810 del 26 febbraio 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1995, è determinato nella misura:

dell'8,00% per i CCT decennali 1° marzo 1985 - codice ABI 12825, emessi per L. 12.248.627.000.000, cedola n. 10;

dell'8,25% per i CCT decennali 1° marzo 1986 - codice ABI 12854, emessi per L. 2.580.000.000.000, cedola n. 9;

dell'8,80% per i CCT decennali 1° marzo 1987 - codice ABI 12879, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 1.632.740.160.000, così ripartite:

L. 979.890.160.000 per i CCT decennali 1° marzo 1985;

L. 212.850.000.000 per i CCT decennali 1° marzo 1986;

L. 440.000.000.000 per i CCT decennali 1° marzo 1987,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1138

DECRETO 10 febbraio 1994

Determinazione del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1989 (quinquennali), 1° marzo 1990 (quinquennali), 1° settembre 1990 (quinquennali), 1° marzo 1991 (settennali), 1° settembre 1991 (settennali), 1° marzo 1992 (settennali) e 1° marzo 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1994 e scadenza nel mese di settembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 570971/66-AU-194 del 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5 000 miliardi,

n. 192224/66-AU-210 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1990, sottoscritti per l'importo di lire 14.500 miliardi,

n 193044/66-AU-220 del 23 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1990, sottoscritti per l'importo di L. 9.037.860.000.000,

n. 348268/66-AU-233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/66-AU-245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/66-AU-257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/66-AU-275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1994 e scadenza nel mese di settembre 1994,

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1994, relative ai suddetti certificati di credito,

Visto l'art 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 570971 del 23 agosto 1989, n 192224 del 21 febbraio 1990, n. 193044 del 23 agosto 1990, n. 348268 del 20 febbraio 1991, n 349137 del 21 agosto 1991, n 825201 del 20 febbraio 1992 e n 100238 del 22 febbraio 1993, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1994, è determinato nella misura:

del 4,75% per i CCT quinquennali 1° settembre 1989 - codice ABI 13052, emessi per lire 5 000 miliardi, cedola n. 10;

del 4,75% per i CCT quinquennali 1° marzo 1990 - codice ABI 13074, emessi per lire 14.500 miliardi, cedola n. 9;

del 4,75% per i CCT quinquennali 1° settembre 1990 - codice ABI 13085, emessi per L 9.037 860 000.000, cedola n. 8,

del 4,75% per i CCT settennali 1° marzo 1991 - codice ABI 13096, emessi per lire 9 000 miliardi, cedola n. 7,

del 4,75% per i CCT settennali 1° settembre 1991 - codice ABI 13205, emessi per lire 9 500 miliardi, cedola n 6;

del 4,75% per i CCT settennali 1° marzo 1992 - codice titolo 36601, emessi per lire 10.500 miliardi, cedola n. 5.

del 4,75% per i CCT settennali 1° marzo 1993 - codice titolo 36629, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.160 382 005.600, così ripartite:

L. 237.487.500 000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1989;

L. 688.713.750 000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990;

L. 429.275.755.600 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990;

L. 427.477.500.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 451.226.250.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 498.723.750.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992;

L. 427.477.500.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1139

DECRETO 10 febbraio 1994.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 29 novembre 1993 emessi per 1.800 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 101409 in data 16 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1993, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 7%, con godimento 29 novembre 1993, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto il proprio decreto n. 101577 in data 9 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1993, con cui è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni dei suddetti CTE, per l'importo di 800 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 16 giugno 1993, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 29 novembre 1993, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7% 1993/1998» «EMISSIONE 29 NOVEMBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7% 1993/1998» «EMISSIONE 29 NOVEMBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti;

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 16 novembre 1993, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso

di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

L. 1.896,87 con riferimento alla data del 24 novembre 1993;

L. 1.908,18 con riferimento alla data del 16 dicembre 1993.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7% 1993/1998» «EMISSIONE 29 NOVEMBRE 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 febbraio 1994

p. *Il direttore generale*: PAOLILLO

94A1140

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 gennaio 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova G.R.P. - Cooperativa di lavoro a r.l.», in Pinerolo, e nomina di un commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 23 aprile 1992, e successivi accertamenti, effettuati nei confronti della società cooperativa «Nuova G.R.P. - Cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Pinerolo (Torino), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

Decreta:

La società cooperativa «Nuova G.R.P. - Cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Pinerolo (Torino), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Natale Nardello in data 28 gennaio 1987, rep. n. 1455, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Gian Michele Scomegna, residente a Torino, corso Palermo n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1141

DECRETO 7 febbraio 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Futuro Sassi - Soc. coop. a r.l.», in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 12 luglio 1993 con la quale il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Futuro Sassi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera.

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa,

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Futuro Sassi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito notaio dott. Nicola Madio, repertorio n. 2344 in data 18 novembre 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Vincenzo Mormando, residente a Matera, via Castello n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

Il Ministro GIUGNI

94A1142

DECRETO 8 febbraio 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Stadio a r.l.», già «Cooperativa Stadio a r.l. - Lavorazione - Distribuzione carne», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 novembre 1993, e dei successivi accertamenti, effettuati nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa Stadio a r.l.» già «Cooperativa Stadio a r.l - Lavorazione - Distribuzione carne», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa Stadio a.r.l.» già «Cooperativa Stadio a.r.l. - Lavorazione - Distribuzione carne», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Claudio Canepa in data 22 ottobre 1982, repertorio n. 8324, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Stefano Marastoni, residente a Genova, via Degli Iris, 143/11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1994

Il Ministro GIUGNI

94A1143

DECRETO 10 febbraio 1994

Assunzione presso la società Iniziative Sardegna - INSAR S.p.a. di alcune categorie di lavoratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modifiche, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25, recante disposizioni per la costituzione della società INSAR, finalizzata al reimpiego dei lavoratori in Sardegna,

Visto l'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, con il quale si prevede l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per autorizzare la società INSAR ad assumere ed a reimpiegare determinate categorie di lavoratori;

Visto il comma 6-*quinquies* dell'art. 7 della soprichiamata legge 19 luglio 1993, n. 236, con il quale è previsto il conferimento all'INSAR per l'anno 1993 di lire 40 miliardi per gli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modifiche, nella legge 4 dicembre 1993, n. 501, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR, che ha modificato i commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 9 agosto 1993 con il quale è stato disposto il predetto conferimento, ai sensi del comma 6-*sexies*, dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la proposta della regione Sardegna formulata con deliberazioni della giunta regionale adottate nelle sedute del 12 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993;

Vista la documentazione trasmessa dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori appartenenti alle categorie specificate nel comma seguente, nel numero massimo indicato nelle deliberazioni adottate dalla giunta regionale della Sardegna nelle sedute del 12 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993, che formano parte integrante del presente decreto.

2. Ai sensi dei commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, così come modificati dall'art. 1, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 501, i lavoratori da assumere e da reimpiegare da parte dell'INSAR devono appartenere alle seguenti categorie:

a) lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione;

b) lavoratori licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

c) lavoratori già destinatari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, ivi compresi quelli già collocati in mobilità;

d) lavoratori già destinatari delle disposizioni in materia di trattamenti speciali di disoccupazione e cassa integrazione guadagni di cui al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità;

e) lavoratori già destinatari delle disposizioni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e 8 agosto 1972, n. 464, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

Art. 2.

1. L'individuazione dei lavoratori da assumere avverrà, previo accertamento dei requisiti previsti, mediante la predisposizione di elenchi nominativi elaborati dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari e dalle sedi INPS territorialmente competenti, in collaborazione con i servizi della regione Sardegna, i quali trasmetteranno all'ufficio regionale del lavoro di Cagliari gli elenchi riferiti alle aziende interessate alle fattispecie previste dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 7, commi 6-*bis* e 6-*ter*, al fine di agevolare e snellire le procedure di accertamento e verifica dei requisiti soggettivi dei singoli lavoratori.

2. I predetti elenchi nominativi saranno tempestivamente trasmessi all'INSAR a cura dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari.

3. L'assunzione dei lavoratori disponibili di cui al comma 2 del precedente art. 1 avverrà con decorrenza dal 15 dicembre 1993 e secondo il criterio di priorità riferito al mancato percepimento di trattamenti diretti alla tutela del reddito. Negli elenchi non saranno inclusi i nominativi dei lavoratori che, alla data del presente decreto, risultino occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, alla stessa data presentino i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia, nonché presentino i requisiti previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. L'assunzione dei lavoratori di cui al precedente art. 1 avverrà mediante passaggio diretto ed immediato per i lavoratori fruenti del trattamento straordinario di integrazione salariale e mediante richiesta nominativa dalla lista di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori già collocati in mobilità.

5. L'INSAR provvederà a comunicare l'avvenuta assunzione all'ufficio regionale del lavoro di Cagliari che, successivamente, informerà le sezioni circoscrizionali per l'impiego e le sedi INPS territorialmente competenti, per gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme in vigore.

6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1144

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 1994.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aversa».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1993 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aversa»;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella quale, per motivate ragioni storiche ed economiche, viene proposto di apportare al disciplinare di produzione dei vini in questione la deroga prevista dall'art. 4, comma 4, della legge n. 164/1992, di far precedere in sede di designazione il nome del vitigno a quello geografico;

Ritenuto di dover apportare la conseguente modifica al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aversa», approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1993, è sostituito con il seguente testo:

«Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa" Asprinio, tranquillo e spumante, in deroga alle misure stabilite a titolo generale dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare, può figurare il nome del vitigno "Asprinio" seguito dalla specificazione di "Aversa", in caratteri della medesima ampiezza, colorimetria e forma grafica.

Per il vino D.O.C. "Aversa" ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti allevati ad alberata è obbligatorio indicare sulla denuncia di produzione delle uve, sui registri e sui documenti previsti dalla normativa vigente, nonché nell'etichettatura, la menzione aggiuntiva "alberata" o "vigneti ad alberata". Nella designazione tale menzione deve essere riportata immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata".

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Aversa" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali "viticoltore" "fattoria" "tenuta" "podere" "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Aversa" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve: tale indicazione è facoltativa per il tipo spumante».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1108

DECRETO 9 febbraio 1994

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1992 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Vignanello»;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella quale, per motivate ragioni storiche ed economiche, viene proposto di apportare al disciplinare di produzione dei vini in questione, limitatamente alla tipologia «Vignanello» Greco, la deroga prevista dall'art. 4, comma 4, della legge n. 164/1992, di far precedere in sede di designazione il nome del vitigno a quello geografico;

Ritenuto di dover apportare la conseguente modifica al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vignanello», approvato con decreto ministeriale 14 novembre 1992, è sostituito con il seguente testo:

«Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vignanello" Greco, tranquillo e spumante, in deroga alle misure stabilite a titolo generale dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare, può figurare il nome del vitigno "Greco" seguito dalla specificazione "di Vignanello", in caratteri della medesima ampiezza, colorimetria e forma grafica.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vignanello" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È altresì vietato l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o zone.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali "viticoltore" "fattoria" "tenuta" "podere" "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Vignanello" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È obbligatoria in etichetta l'indicazione "secco" o "amabile" e, per gli spumanti, ogni altra menzione concernente il residuo zuccherino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

Il Ministro: DIANA

94A1109

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 16 dicembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 776 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII, e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva secondo il seguente articolato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Pavia, sede di Varese

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti.

diagnostica funzionale e di laboratorio,

diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 2. — La scuola ha durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la II facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti

a) Scienze di base:

informatica,

epidemiologia e biostatica,

genetica medica;

scienze dell'alimentazione;

farmacologia

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica

anatomia clinica;

fisiopatologia clinica,

patologia clinica

c) Diagnostica:

radiologia;

medicina nucleare;

ecografia;

endoscopia digestiva;

anatomia ed istologia patologica,

semeiotica funzionale

d) Clinica e terapia:

medicina interna;

malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica;

terapia gastroenterologica;

elementi di-chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;

igiene del territorio.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia.	»	50

Morfologia clinica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica.	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente. . .	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale.	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente. . .	»	50
terapia gastroenterologica .	»	10

Monte ore elettivo: ore 400

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare.	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia ed istologia patologica . .	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente. . .	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente. . .	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva . . .	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica .	»	30
igiene del territorio.	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8 — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori

reparti di medicina interna, gastroenterologia, pediatria, chirurgia, apparato digerente,

laboratorio e prove funzionali,

endoscopia ed ecografia,

ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo della attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 9 — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà inviato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 30 ottobre 1993

Il rettore SCHMID

94A1080

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, emanato in attuazione della direttiva n. 82/76 CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1991, che disciplina le scuole di specializzazione dell'area medica,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano triennale delle università per il triennio 1991-93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1991,

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 15 ottobre 1991 e del 17 dicembre 1991,

consiglio di amministrazione del 13 febbraio 1992;

senato accademico del 28 febbraio 1992,

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992;

Visto il decreto interministeriale del 29 ottobre 1993 che ha disposto l'istituzione della scuola di specializzazione in anestesia presso l'Università degli studi di Udine,

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 121 relativo alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia viene inserito il «Capo VIII - Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione» e i seguenti nuovi articoli

Capo VIII

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Art. 122. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Udine.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo in terapia intensiva, indirizzo in terapia antalgica e indirizzo in terapia iperbarica

Art. 123. — La scuola ha durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 124. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia cattedra di anestesiologia e rianimazione.

Art. 125. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 126. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionalità;
b) discipline farmaco-tossicologiche;
c) discipline fisico-matematiche;
d) elementi di chirurgia;
e) medicina legale;
f) fisiopatologia;
g) anestesia;
h) rianimazione;
i) terapia antalgica;
l) area di indirizzo in terapia intensiva;
m) area di indirizzo in terapia antalgica;
n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 127. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:
anatomia;
fisiologia;
biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:
farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:
fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:
medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva e professionale.

f) Fisiopatologia:
fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:
semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:
semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:
semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:
tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera;
tecniche di ricompressione e decompressione.

m) Terapia antalgica:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico.

diagnostica e metodi di stima del dolore;

algologia clinica;

terapia del dolore,

tecniche neurochirurgiche;

tecniche di iper e ipostimolazione;

elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:

fisiopatologia applicata all'esposizione ed ambienti straordinari;

igiene applicata agli ambienti straordinari,

farmacologia applicata all'iperbarismo;

medicina e tecnologia iperbarica;

l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche,

fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 128. - L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):

anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):

farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15

Discipline fisico-matematiche (ore 30):

fisica	»	15
biofisica	»	15

Elementi di chirurgia (ore 15):

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15

Medicina legale (ore 20):

medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10

Fisiopatologia (ore 60):

fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20

Anestesia (ore 230).

semeiologia di interesse anestesiologico	ore	20
anestesia generale	»	130
anestesia loco-regionale	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

tossicologia clinica	ore	20

Discipline fisico-matematiche (ore 10):

tecnologie biomediche	»	10

Elementi di chirurgia (ore 20):

correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica	»	20

Fisiopatologia (ore 100):

fisiopatologia respiratoria	»	20
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	20
fisiopatologia metabolica	»	20
fisiopatologia del dolore	»	20
fisiopatologia dell'iperbarismo	»	20

Anestesia (ore 100):

anestesia generale	»	20
anestesia loco-regionale	»	20
anestesia nelle specialità	»	60

Rianimazione (ore 100):

semeiologia di interesse rianimatorio	»	20
rianimazione respiratoria	»	40
rianimazione cardiocircolatoria	»	40

Terapia antalgica (ore 50):

semeiologia del dolore	»	10
terapia antalgica	»	40

Monte ore elettivo ore 400.

III Anno

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore)	ore	20

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

informatica	»	20

Medicina legale (ore 10):

elementi di medicina preventiva professionale	»	10

Anestesia (ore 50).

anestesia nelle specialità	»	20
tecniche speciali di anestesia	»	30

Rianimazione (ore 200).

rianimazione neurologica	ore	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60

Terapia antalgica (ore 100)

semeiologia del dolore	»	20
terapia antalgica	»	80

Monte ore elettivo ore 400

IV Anno - Indirizzo terapia intensiva (ore 400)

tecniche speciali di rianimazione	ore	75
tecniche protesiche extracorporee	»	75
trapianti d'organo	»	50
terapia intensiva nelle specialità	»	100
nutrizione enterale e parenterale	»	50
medicina delle catastrofi	»	25
organizzazione dell'emergenza extra ospedaliera	»	25

Monte ore elettivo. ore 400

IV Anno - Indirizzo in terapia antalgica (ore 400)

neuroanatomia	ore	25
neurofisiologia	»	25
fisiopatologia del dolore	»	40
neurofarmacologia e psicofarmacologia	»	50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	»	25
diagnostica e metodi di stima del dolore	»	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	»	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipo-stimolazione	»	20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	»	20

Monte ore elettivo ore 400.

II Anno - Indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari	ore	25
igiene applicata agli ambienti straordinari	»	25
farmacologia applicata all'iperbarismo.	»	25
medicina e tecnologia iperbarica	»	150
l'ossigenoterapia e le sue applicazioni cliniche	»	150
fisioterapia e rieducazione funzionale	»	25

Monte ore elettivo. ore 400.

Art. 129. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;

sale di risveglio post-operatorie.

unità di rianimazione:

reparti di terapia intensiva;

ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;

laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;

unità di terapia iperbarica;

ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 130. — Per quanto non disciplinato nel presente decreto si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 30 ottobre 1993

Il rettore STRASSOLDO

94A1117

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988 con il quale è stata istituita presso l'Università di Bologna la scuola di specializzazione in relazioni industriali e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche intese ad ottenere l'inclusione nella scuola di specializzazione in «Relazioni industriali e del lavoro» di un indirizzo turistico con sede a Rimini, fermo restando l'indirizzo generale a Bologna;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 29 ottobre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 118 del 9 aprile 1992 è annullato.

Art. 2.

Allo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche.

Gli articoli da 407 a 415 relativi alla scuola di specializzazione in relazioni industriali e del lavoro sono soppressi.

Dopo l'art. 406 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'inclusione nella scuola di specializzazione in «Relazioni industriali e del lavoro» di un indirizzo turistico con sede a Rimini, fermo restando l'indirizzo generale a Bologna.

Art. 407. - È costituita presso l'Università di Bologna la scuola di specializzazione in relazioni industriali e del lavoro, che conferisce il diploma di specialista in relazioni industriali e del lavoro.

La scuola si articola in un indirizzo generale con sede a Bologna e in un indirizzo turistico con sede a Rimini.

Art. 408. -- La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Art. 409. — La scuola ha lo scopo di specializzare i laureati ammessi nelle discipline attinenti alle relazioni industriali e del lavoro nel settore privato e pubblico integrandone la preparazione scientifica e conferendo loro una particolare competenza professionale.

Art. 410. La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 411. Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno di corso e per ogni indirizzo e complessivamente di centoventi per l'intero corso di studi dei due indirizzi.

Art. 412. Alla scuola sono ammessi laureati in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, sociologia, psicologia, statistica, ingegneria e coloro che siano in possesso di altri titoli riconosciuti equipollenti.

Art. 413 Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, integrata da un colloquio diretto ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione e da una valutazione, nella misura del 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione: 10 punti.

b) il voto di laurea: 5 punti.

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione: 5 punti;

d) le pubblicazioni scientifiche nelle predette materie: 10 punti.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, fissando un massimo di 100 punti.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 414. Gli insegnamenti della scuola sono seguenti per l'indirizzo generale.

I Anno.

diritto del lavoro;
sociologia del lavoro;
psicologia del lavoro;
economia e politica del lavoro;
organizzazione e strategie aziendali;
contrattazione collettiva;
rapporto tra Stato e sindacati;
conflitti del lavoro.

II Anno:

teoria delle organizzazioni complesse;
organizzazione dell'impresa (pubblica, cooperativa, privata).

organizzazione del sindacato;
psicologia dell'organizzazione;
sociologia dell'organizzazione;
gestione delle risorse umane;
relazioni industriali comparate;
economia applicata.

Gli insegnamenti della scuola per l'indirizzo turistico sono i seguenti:

I Anno

diritto del lavoro;
sociologia del lavoro;
psicologia generale;
economia applicata;
organizzazione industriale;
contrattazione collettiva;
conflitti del lavoro;
rapporto Stato sindacati.

II Anno

teoria delle organizzazioni complesse;
organizzazione dell'impresa;
organizzazione turistica;
organizzazione dei servizi;
organizzazione del sindacato;
psicologia dell'organizzazione;
sociologia dell'organizzazione;
gestione delle risorse umane.

Tutti i corsi sopraindicati sono fondamentali e afferiscono alla facoltà di scienze politiche. I corsi potranno essere integrati da seminari, conferenze ed attività pratiche, su delibera del consiglio della scuola.

L'affidamento degli insegnamenti dei singoli corsi è deliberato dal consiglio della facoltà di scienze politiche.

Art. 415. — Le attività pratiche consisteranno in «stages» presso imprese, secondo modalità definite dal consiglio della scuola. La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Per sostenere gli esami dovranno aver frequentato almeno i 2/3 delle ore complessive di lezione.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche sarà riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di collaborazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 gennaio 1994

Il rettore ROVERSI-MONACO

94A1113

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Universtià degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991 e 29 gennaio 1992;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale, espressi nella seduta del 14 settembre 1992;

Visto il decreto rettorale n. 1162 del 30 ottobre 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 5326-5157/92 del 30 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze viene ulteriormente modificato come appresso.

CAPO I

L'art. 489 relativo alla scuola di specializzazione in «malattie del fegato e del ricambio» è soppresso e — con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli che seguono — sostituito dai seguenti dal n. 489 al n. 494.

XL) *Seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva*

Art. 489. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;

clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;

diagnostica funzionale e di laboratorio;

diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 490. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 491. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica morfologica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 492. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:

anatomia clinica:
fisiopatologia clinica,
patologia clinica

c) Diagnostica:

radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica,
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia.

medicina interna;
malattie dell'apparato digerente;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali.

psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 493. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartire dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno

Scienze di base

informatica.
epidemiologia e biostatistica,
genetica medica;
scienze dell'alimentazione:
farmacologia.

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica,

anatomia clinica,
patologia clinica,
fisiopatologia clinica

Clinica e terapia.

malattie dell'apparato digerente.
terapia gastroenterologica.

II Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica.

anatomia clinica;
patologia clinica;
fisiopatologia clinica.

Diagnostica:

radiologia;
ecografia,
endoscopia.
anatomia ed istologia patologica,
semeiotica funzionale.

Clinica e terapia:

malattie dell'apparato digerente;
terapia gastroenterologica;
medicina interna.

III Anno

Diagnostica.

radiologia;
medicina nucleare;
ecografia:
endoscopia digestiva;
anatomia e istologia patologica.

Clinica e terapia:

malattie dell'apparato digerente;
terapia gastroenterologica;
medicina interna

IV Anno

Diagnostica:
endoscopia digestiva.

Clinica e terapia:
malattie dell'apparato digerente,
terapia gastroenterologica;
malattie apparato digerente età pediatrica,
elementi di chirurgia digestiva:
medicina interna.

Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica:
igiene del territorio.

Art. 494. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori
clinica medica II, divisione I e II U.S.L. 10/D.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare, ad ogni specializzando. un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finale.

CAPO II

Dopo l'art. 585 relativo alla scuola di specializzazione in «fisica sanitaria», e con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in «anatomia patologica»

XLVIII) *Scuola di specializzazione in anatomia patologica*

Art. 586. — E istituita la scuola di specializzazione in «anatomia patologica» presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali), istopatologica e citopatologica, ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 587. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di sedici specializzandi.

Art. 588. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia

Art. 589. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizo professionale.

Art. 590. — La scuola di specializzazione comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:
a) propedeutica generale.
b) metodologie propedeutiche;
c) diagnostica generale.
d) diagnostica speciale,
e) sanità pubblica.

Art. 591. Gli insegnamenti relativi a ciascun area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale
genetica medica;
immunologia,
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:
tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immonochimiche,
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica,
teratologia e patologia delle malformazioni

c) Diagnostica generale.
diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia,
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale
diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:
deontologia professionale;
aspetti medico-legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 592. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico pratica, nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato.

I Anno

Propedeutica generale:

genetica medica;

immunologia;

oncologia;

statistica medica ed epidemiologia.

Metodologie propedeutiche:

tecnica delle autopsie;

tecniche isto e citologiche;

tecniche isto e immunochimiche;

tecniche ultrastrutturali;

anatomia patologica sistematica.

Diagnostica generale:

diagnostica autoptica;

diagnostica istologica.

II Anno:

Metodologie propedeutiche:

anatomia patologica pediatrica;

anatomia patologica gerontologica;

teratologia e patologia delle malformazioni.

Diagnostica generale:

diagnostica istologica;

diagnostica citologica.

Diagnostica speciale:

diagnostica neuro ed endocrina patologica;

istocitodiagnostica in patologia digestiva.

III Anno:

Diagnostica generale:

diagnostica e graduazione in oncologia.

Diagnostica speciale:

istocitodiagnostica in ematologia;

diagnostica nefrourologica.

Sanità pubblica:

deontologia professionale;

aspetti medico-legali e tossicologici.

IV Anno.

Diagnostica generale:

diagnostica intraoperatoria estemporanea.

Diagnostica speciale:

istopatologia dermatologica;

istocitodiagnostica ginecologica;

diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

Sanità pubblica:

patologia del lavoro e infortunistica;

patologia iatrogenica, indicazioni preventive.

Art. 593. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/laboratori: istituto di anatomia ed istologia patologica.

La frequenza per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 ottobre 1993

Il rettore: BLASI

94A1114

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 19 dicembre 1991,

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 10 febbraio 1992 e dal consiglio di amministrazione, riunione dell'11 febbraio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino,

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1992;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso

Articolo unico

Dopo l'art. 678, ultimo dello statuto della scuola di specializzazione in foniatria, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica

48) *Scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica*

Art 679 — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica presso l'Università degli studi di Torino, polo di Orbassano

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in chirurgia odontostomatologica

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica.

Art 680. - La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 681. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia

Art. 682. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e quelli in odontoiatria e protesi dentaria

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione

Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola

Art 683. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale

a) propedeutica.
b) diagnostica;
c) stomatologica,
d) chirurgia speciale.

Art. 684 — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:
farmacologia clinica,
anestesiologia e rianimazione;
embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale,
medicina legale e delle assicurazioni,
statistica applicata alla ricerca scientifica,
patologia medica.

b) Area diagnostica
anatomia e istologia patologica,
radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale,
semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica.
patologia odontostomatologica,
clinica odontostomatologica;
odontostomatologia preventiva;
parodontologia,
clinica protesica,
esercitazioni cliniche

d) Area di chirurgia speciale:
tecniche operatorie e materiali;
chirurgia exodontica;
chirurgia endodontica;
chirurgia ortognatodontica;
chirurgia pre-protesica,
chirurgia parodontale;
chirurgia maxillo-facciale.
esercitazioni cliniche.

Art. 685 — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo)

Art 686. - La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno

Area propedeutica (ore 100):

farmacologia clinica.	ore	25
anestesiologia e rianimazione	»	50
embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale	»	25

Area diagnostica (ore 100):

anatomia patologica	ore	50
radiologia odontostomatologica	»	25
semeiotica clinica odontostomatologica	»	25

Area stomatologica (ore 100):

patologia odontostomatologica	»	50
parodontologia	»	50

Area di chirurgia speciale (ore 100):

tecniche operatorie e materiali	»	50
chirurgia exodontica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400

II Anno:

Area propedeutica (ore 100):

embriologia e anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale	ore	50
patologia medica (per la patologia intersistemica)	»	50

Area diagnostica (ore 100):

anatomia e istologia patologica	»	50
radiologia odontostomatologica e del distretto cervico-facciale	»	25
semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico-facciale	»	25

Area stomatologica (ore 100):

patologia odontostomatologica	»	50
clinica odontostomatologica	»	50

Area di chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia exodontica	»	40
chirurgia endodontica	»	20
chirurgia parodontale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Area propedeutica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni	ore	25
statistica applicata alla ricerca scientifica	»	25

Area stomatologica (ore 100):

clinica odontostomatologica	»	50
odontostomatologia preventiva	»	25
clinica protesica	»	25

Area di chirurgia speciale (ore 250):

chirurgia ortognatodontica	»	50
chirurgia pre-protesica	»	100
chirurgia maxillo-facciale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 687. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei servizi specialistici e nelle strutture di ricerca afferenti alla scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 30 ottobre 1993

Il rettore: DIANZANI

94A1116

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 16 dicembre 1992;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 162, titolo XIII, viene modificato inserendo, in ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Dopo l'art. 225 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli dal 226 al 232, con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA

Art. 226. — E istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata formazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 227. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 228. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 229. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 230. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) chirurgia toracica;

e) tecnica operatoria.

Art. 231. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia ed embriologia;

anatomia ed istologia patologica;

fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia dell'esofago;

statistica sanitaria ed informatica;

tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;

elementi di radioterapia;

trattamento pre e post-operatorio;

anestesia in chirurgia toracica;

terapia intensiva;

princìpi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;

diagnostica per immagini (biennale);

patologia clinica.

d) Chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica (biennale);

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;

chirurgia della neoplasie del torace.

e) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, del mediastino (biennale);

tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Art. 232. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum*, corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo)

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato.

1° Anno

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia ed istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria ed informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400

2° Anno

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini (I)	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini (II)	»	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I)	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II)	ore	100

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata	»	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (I)	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno.

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma	»	40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (II)	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nelle strutture indicate dagli organi competenti.

La frequenza delle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolte e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 10 novembre 1993

Il rettore: DOZZA

94A1115

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1993 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1994, n. 111** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, e dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486». I DD.LL. n. 389 1993 e n. 486 1993, recanti norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 1° dicembre 1993 e n. 24 del 31 gennaio 1994). Per il testo dell'art. 1 di detti decreti si veda in appendice.

Art. 1.

1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992 *(a)*, *nonché nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale*, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 *(b)*, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, *l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta*, da versarsi o iscritte a ruolo.

2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

3. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 *(b)*, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.

4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 *(b)*.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo del punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C213 del 19 agosto 1992, è il seguente:

«2.2. Considerate tali premesse, la "PMI" è definita, ai fini della presente disciplina come un'impresa che:

- ha un massimo di 250 dipendenti, ed
- ha
  - un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure
  - un totale dello stato patrimoniale non superiore ai dieci milioni di ECU, e
- fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

Dove sia necessario distinguere tra piccole e medie imprese, è definita "piccola" l'impresa che:

- ha un massimo di 50 dipendenti, ed
- ha
  - un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure
  - un totale dello stato patrimoniale non superiore ai due milioni di ECU, e
- fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che un'impresa verrà considerata un "PMI" o una "piccola" impresa, secondo il caso, unicamente qualora soddisfi al requisito dell'indipendenza, non superi il numero massimo di dipendenti e non superi almeno uno degli altri limiti stabiliti per il fatturato o per il totale dello stato patrimoniale. I limiti relativi al numero dei dipendenti sono quelli fissati dalla quarta direttiva sui conti annuali di taluni tipi di società. I limiti relativi al fatturato, cioè 20 e 5 milioni di ECU, ed il limite relativo al totale dello stato patrimoniale per le PMI in generale, cioè 10 milioni di ECU superano del 25% quelli stabiliti dalla quarta direttiva, che attualmente sono rispettivamente di 16, 4 e 8 milioni di ECU. Tuttavia tale arrotondamento è necessario per compensare il fatto che il limite relativo al personale è sempre applicabile, oltre ad uno dei due limiti finanziari, mentre in base alla quarta direttiva il solo rispetto dei due limiti finanziari è sufficiente perché l'impresa abbia titolo al regime favorevole previsto da tale direttiva.

Il criterio dell'indipendenza, per il quale non più di un quarto dell'impresa deve fare capo ad un'impresa di dimensioni più grandi, è stato tratto dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove il 25% è considerato la soglia per un eventuale controllo. Ancorché evidentemente non sia altrettanto preciso dei criteri stabiliti nella settima direttiva sui conti consolidati in ordine alla relazione fra società madre e affiliata per determinare l'applicabilità o meno di alcuni obblighi di legge, questo criterio è sufficiente ai fini presenti per indicare approssimativamente il grado di indipendenza che debbono possedere le PMI beneficiarie di aiuti; gli Stati membri hanno comunque la facoltà di applicare criteri più restrittivi e più precisi. Le partecipazioni detenute da una finanziaria pubblica o da una società a capitale di rischio normalmente non alterano le caratteristiche proprie delle PMI, cosicché possono essere trascurate. Lo stesso vale per le partecipazioni detenute da investitori istituzionali quali i fondi pensione e le compagnie di assicurazioni, che di solito intrattengono con l'impresa nella quale investono rapporti liberi da imposizioni».

(*b*) Il testo dell'art. 5, comma 9, e dell'art. 6 del D.L. n. 487/1992 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM) è il seguente:

«Art. 5, comma 9. — All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

«Art. 6. — 1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a*), per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'art. 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti.

2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso art. 5;

c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'art. 2, comma 2, o nei progetti di cui all'art. 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni e coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;

d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;

e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*) poste in liquidazione;

f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera *c*) del comma 2, purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'art. 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'art. 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'art. 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera *b*) del predetto comma. Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'art. 5, comma 3. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.

5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.

6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, per le società controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali né azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziali, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'art. 2808 del codice civile, né iscrivere ipoteche».

In merito alle disposizioni sopracitate si precisa che la legge n. 910/1986 è la legge finanziaria 1987, il D.L. n. 547/1985 autorizza l'IRI, l'ENI e l'EFIM ad emettere prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato, la legge n. 730/1983 è la legge finanziaria 1984.

Si trascrive inoltre il testo dei sopraindicati articoli 2796 e seguenti (fino all'art. 2799) e 2808 del codice civile:

«Art. 2797 (*Forme della vendita*). — Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'art. 166 del codice di procedura civile per effetto della legge 14 luglio 1950, n. 581, il termine è ora determinato in base all'art. 163-*bis* del medesimo codice di procedura civile, *n.d.r.*

Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse».

«Art. 2798 (*Assegnazione della cosa in pagamento*). — Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato».

«Art. 2799 (*Indivisibilità del pegno*). — Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile».

«Art. 2808 (*Costituzione ed effetti dell'ipoteca*). — L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria».

Art. 2.

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purché abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.».

(a) Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 26/1979 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), aggiunto dall'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, quale risulta in seguito all'integrazione apportata con il presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 1-*bis* (*Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria*). — 1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'art. 1 primo comma.

1-bis. *Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purché abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'art. 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione*».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 389/1993 e del D.L. n. 486/1993, identico in entrambi i decreti:

«Art. 1 (*Modalità della dismissione delle partecipazioni azionarie del Ministero del tesoro*). — 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in società per azioni, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni.

2. L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma, mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi, mediante concambio con titoli di Stato, ovvero mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti, precedute, previa determinazione dei Ministri competenti, da procedure di selezione secondo gli usi del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali.

3. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse.

4. In caso di controversie relative agli incarichi di cui al comma 3, il compenso degli arbitri cui tali controversie siano eventualmente deferite è stabilito dal Ministro del tesoro».

94A1121

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

Il decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 22 dicembre 1993.

94A1175

BANCA D'ITALIA

Istruzioni della Banca d'Italia in materia di autorizzazione all'attività bancaria per le banche nazionali e di apertura di succursali di banche extracomunitarie.

Le allegate disposizioni in materia di autorizzazione all'attività bancaria e di apertura di succursali di banche extracomunitarie costituiscono il capitolo iniziale del volume. «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi», pubblicato dalla Banca d'Italia.

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 105° aggiornamento

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
APERTURA DI SUCCURSALI DI BANCHE EXTRA CEE

L'art. 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria per le banche nazionali e allo stabilimento in Italia della prima succursale di banche extracomunitarie.

Con il presente atto si emanano le istruzioni applicative.

a) *Banche nazionali*

Le istruzioni riguardano le banche di nuova costituzione e le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria modificando il proprio oggetto sociale.

Nel nuovo quadro normativo la novità più rilevante consiste nella eliminazione dell'autorizzazione alla costituzione. Per le nuove banche è prevista infatti soltanto l'autorizzazione «all'attività» rilasciata dalla Banca d'Italia, essa interviene successivamente alla stipula dell'atto costitutivo e prima dell'iscrizione nel registro delle imprese. La precedente disciplina prevedeva invece una doppia autorizzazione alla costituzione della nuova banca e all'inizio dell'attività.

Il sistema di «autorizzazione unica» semplifica gli aspetti procedurali coerentemente con l'obiettivo, cui si ispira la presente disciplina, di non ostacolare l'ingresso di nuovi operatori nel sistema bancario. Ciò è in linea con il generale intento di assicurare maggiore concorrenzialità al mercato.

La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) è adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata,

b) il capitale versato è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale,

c) è presentato un programma concernente l'attività iniziale unitamente all'atto costitutivo e allo statuto,

d) i partecipanti al capitale hanno i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge ed esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per acquisire le partecipazioni al capitale di banche, come previsto dall'art. 19 del testo unico.

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo hanno i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dalla legge.

Vengono confermati i presupposti oggettivi e le precondizioni tecniche introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985 che ha recepito la prima direttiva di coordinamento bancario n. 780/77. Peraltro la legge ora precisa che l'Autorità procede agli adempimenti di competenza esclusivamente sulla base del criterio della sana e prudente gestione. Tale criterio conferma l'esclusione delle valutazioni dell esigenze economiche del mercato come previsto dalla prima direttiva CEE di coordinamento.

Costituiscono presupposti riscontrabili oggettivamente quelli relativi all'adozione della forma societaria, al versamento del capitale minimo, ai requisiti degli esponenti aziendali. Va invece apprezzata sul piano tecnico la sussistenza delle indicazioni di legge in materia di programma di attività e di requisiti dei partecipanti al capitale.

In merito al programma di attività, la seconda direttiva CEE di coordinamento prevede che l'Autorità cui spetta la vigilanza prudenziale esiga «che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno» (art. 13, paragrafi 1 e 2). tale esigenza si pone ovviamente nella vita dell'azienda e, sia pure in misura ridotta, nella fase di avvio dell'attività.

In questa fase le indicazioni della Banca d'Italia possono, pertanto, riguardare il programma di attività e porsi quali condizioni per il rilascio all'autorizzazione. Più frequentemente la Banca d'Italia si avvale delle informazioni acquisite nella fase costitutiva per fornire indicazioni alla banca affinché essa conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali.

Per quanto concerne i requisiti dei partecipanti al capitale, coerentemente con quanto previsto nella seconda direttiva di coordinamento bancario, il criterio della sana e prudente gestione guida la valutazione della qualità dei partecipanti. Tale qualità — in base ai criteri fissati dal Comitato del Credito nella delibera del 19 aprile 1993 in tema di partecipazioni al capitale delle banche — è intesa in termini di correttezza nelle relazioni di affari e di affidabilità della situazione finanziaria.

L'autorizzazione all'attività bancaria per le società già esistenti che intendono entrare nel mercato del credito è subordinata al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le banche di nuova costituzione.

Considerato che tali iniziative riguardano organismi già esistenti, sono fattori critici l'accertamento dell'effettiva esistenza del capitale minimo iniziale e il contenuto del programma di attività. Quest'ultimo costituisce lo strumento attraverso il quale la Banca d'Italia valuta, oltre alle linee di sviluppo della nuova impresa bancaria, la natura e la qualità delle attività svolte e i rischi assunti nella precedente gestione sociale, in relazione all'esigenza del rispetto della normativa di vigilanza.

b) *Stabilimento in Italia della prima succursale di banche extracomunitarie*

Il primo impianto in Italia di banche extracomunitarie è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. Anche in tali casi la procedura prevede un'autorizzazione unica.

Nella valutazione delle domande le autorità competenti tengono conto delle seguenti condizioni, fissate con decreto del Ministro del tesoro:

— che il sistema di vigilanza del Paese d'origine sia adeguato e non esistano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello stesso Paese,

— che le Autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il proprio consenso preventivo e abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità della casa madre e alla sua adeguatezza organizzativa.

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità.

Il Governatore: FAZIO

AUTORIZZAZIONE ALL ATTIVITÀ BANCARIA

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria il cui esercizio, per legge, è riservato alle banche.

Le presenti istruzioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti bancari al mercato; la possibilità di ingresso di nuove banche costituisce un presupposto per l'esplicarsi di un'effettiva concorrenza tra gli operatori.

È consentita l'entrata nel mercato del credito sia a nuove banche sia a società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi è prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. A tal fine la legge fissa le seguenti condizioni:

a) presentazione di un programma di attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

b) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità e dei presupposti necessari per il rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993), che disciplina la partecipazione al capitale delle banche;

c) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalità e di onorabilità;

d) adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;

e) esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a 12,5 miliardi di lire ovvero a 2 miliardi di lire per le banche di credito cooperativo.

La Banca d'Italia, oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi indicati alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, valuta sul piano tecnico la sussistenza delle indicazioni di legge in materia di programma di attività e di requisiti dei partecipanti al capitale.

Con riferimento al programma di attività, le iniziative di costituzione devono rispondere a disegni imprenditoriali che consentono ai nuovi soggetti di operare in modo efficiente. La Banca d'Italia può richiedere che la nuova banca adegui le linee di sviluppo risultanti dal programma di attività alle esigenze di vigilanza per quel che riguarda il rispetto sia degli obblighi informativi sia delle regole prudenziali.

Per le società già esistenti che intendono entrare nel mercato bancario il programma di attività, oltre a descrivere le linee di sviluppo della nuova banca, contiene indicazioni sulla natura e sulla qualità delle attività precedentemente svolte, sull'articolazione territoriale e sulle soluzioni tecnico-organizzative che la società intende adottare per adeguare il complesso aziendale al nuovo ambito operativo. La Banca d'Italia esamina il programma tenendo conto delle attività svolte e dei rischi assunti nella precedente gestione sociale e verifica che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia tale da assicurare sin dall'inizio il rispetto di tutte le regole di vigilanza bancaria.

Con riferimento allo statuto la Banca d'Italia valuta che le previsioni in esso contenute siano tali da consentire l'ordinato svolgimento dell'attività della nuova banca.

La Banca d'Italia valuta la qualità dei partecipanti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo della banca, sulla base dei criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilità della situazione finanziaria di questi soggetti.

2. *Fonti normative.*

La materia è regolata da:

— l'art. 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993), di seguito denominato «T.U.», in materia di autorizzazione all'attività bancaria;

— la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 19 aprile 1993 che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene per autorizzare l'acquisizione di partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale di banche;

— l'art 159 del T.U. che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia nel caso in cui l'autorizzazione all'attività bancaria sia di competenza delle regioni a statuto speciale (1);

— il decreto n. 242826 emanato dal Ministro del tesoro il 9 agosto 1993 che stabilisce i criteri di autorizzazione per lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria.

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si intende per:

— «*filiazione bancaria*»: la banca nazionale controllata anche indirettamente da una banca estera ovvero da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;

— «*esponenti aziendali*»: i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale (sindaci effettivi e supplenti) e il direttore generale della banca;

— «*responsabili della succursale*»: i due principali esponenti della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria;

— «*società finanziaria*»: la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, punti da 2 a 12, del T.U. ovvero altre attività finanziarie come previsto al punto 15 del medesimo articolo.

4. *Ambito di applicazione.*

Le presenti istruzioni sono indirizzate:

— ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuove banche in Italia;

— alle società già esistenti che intendono esercitare l'attività bancaria in Italia trasformando l'oggetto sociale;

— alle banche extracomunitarie che intendono insediarsi in Italia con una prima succursale.

Sezione II

CAPITALE MINIMO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

— 12,5 miliardi di lire per le banche in forma di società per azioni e per le banche popolari;

— 2 miliardi di lire per le banche di credito cooperativo.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Ciascun socio di una banca di credito cooperativo può sottoscrivere capitale della banca fino a un ammontare massimo di 80 milioni di lire (2). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra lire cinquantamila e un milione di lire (3).

La partecipazione di ciascun socio al capitale di una banca popolare non può superare lo 0,50 % del capitale sociale (4). Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila (5).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura (6), si applica la procedura per la stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti stabilita dall'art. 2343 del codice civile.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla sezione VII, paragrafo 1.2, delle presenti istruzioni in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

---

(1) In questi casi la domanda va inviata alle autorità regionali competenti.

(2) Art. 34, comma 4, del T.U.

(3) Art. 33, comma 4, del T.U.

(4) Art. 30, comma 2, del T.U.

(5) Art. 29, comma 2, del T.U.

(6) Tale possibilità deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2342 del codice civile.

Sezione III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Nel programma sono indicati:

a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la banca intende svolgere nell'ambito delle attività indicate all'art 1, comma 2, lettera *f)* del T U. In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento e la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, ecc.),

b) la struttura tecnica, organizzativa e territoriale, nonché il sistema dei controlli interni che la banca intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e raggiungere le caratteristiche dimensionali previste,

c) le caratteristiche del sistema informativo che la banca utilizzerà per tenere sotto controllo la propria situazione tecnica e per effettuare le segnalazioni di vigilanza

Quando la banca intende offrire già nel periodo iniziale della sua attività prodotti finanziari innovativi, essa deve indicare nel programma le risorse umane e tecniche che sono destinate a tali settori.

Il programma di attività è accompagnato da una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultano in particolare

— l'ammontare degli investimenti che la banca intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie,

— le dimensioni operative che la banca si propone di raggiungere;

i risultati economici attesi

La Banca d'Italia può condizionare il rilascio dell'autorizzazione a interventi di modifica del programma quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione.

Sempre al fine di preservare la sana e prudente gestione la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, può fornire indicazioni alla banca perché quest'ultima conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza

Sezione IV

CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA BANCA

1 *Presupposti e condizioni per la partecipazione al capitale*

I soggetti che partecipano al capitale della banca in misura superiore al 2% devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge (7).

La legge stabilisce inoltre che sia verificata l'esistenza degli altri presupposti previsti dalla disciplina in materia di partecipazione al capitale delle banche per i soggetti (8) che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 5% o di controllo nel capitale della banca.

A tal fine la Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valuta la qualità di tali soggetti in termini di correttezza nelle relazioni di affari e affidabilità della situazione finanziaria, sulla base dei criteri fissati dal CICR

Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra il partecipante e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate

(7) La materia dei requisiti di onorabilità dei soci è disciplinata, ai sensi dell'art 161, comma 2, del T U , dal decreto del Presidente della Repubblica n 350/1985 e dal capitolo VIII, sezione I, delle «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi» Il fascicolo può essere richiesto presso le Filiali della Banca d'Italia

(8) Per soggetti si intendono le persone fisiche, le società, gli enti di qualsiasi natura

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche o con autorità di vigilanza competenti negli Stati esteri interessati

Nell'allegato A 1 è indicata la documentazione necessaria per valutare la qualità dei partecipanti al capitale. Resta ferma la facoltà della Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta

2 *Partecipazioni superiori al 15% o di controllo*

I soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa, in forma individuale o sotto forma societaria, in settori non bancario e non finanziario, per legge non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche, o che comportino il controllo di esse (9).

In conformità ai criteri fissati dal CICR questo divieto non si applica qualora il soggetto interessato provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedono il 15% del totale delle attività svolte direttamente

Se il soggetto possiede, anche indirettamente, partecipazioni di controllo in società, deve essere rispettata la condizione che la somma degli attivi di bilancio delle società non bancarie e non finanziarie controllate non ecceda il 15% del totale dell'attivo d'impresa del soggetto richiedente e di tutte le società da esso controllate

Le attività finanziarie sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, lettera *f)* del T.U., ad esse è assimilata l'attività assicurativa

La documentazione richiesta e lo schema da compilare per la verifica della condizione sopra indicata sono riportati negli allegati A 2 e B

Nel caso in cui la nuova banca si inserisce in una struttura di gruppo che non ha la qualifica di gruppo bancario ai sensi dell'art 60 del T.U., la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di una efficace azione di vigilanza.

Analoghe valutazioni sono effettuate nei casi in cui, pur in assenza di strutture di gruppo, la banca sia posseduta da un soggetto che controlla più società.

Qualora il gruppo in cui la nuova banca entra a far parte sia un gruppo bancario, ovvero si determini la costituzione di un gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta la compatibilità dell'assetto del gruppo con la disciplina di vigilanza dei gruppi bancari

3 *Protocollo di autonomia.*

La persona fisica o i legali rappresentanti delle persone giuridiche, società di persone o enti di diversa natura che hanno partecipazioni in misura superiore al 15% del capitale della nuova banca, o comunque di controllo, devono sottoscrivere un protocollo di autonomia, secondo lo schema riportato nell'allegato *C*

In caso di partecipazione indiretta, detenuta tramite uno o più soggetti interposti, il protocollo di autonomia è sottoscritto sia dal soggetto al vertice della catena partecipativa sia da quello direttamente titolare delle azioni della nuova banca, sempreché quest'ultimo abbia una partecipazione superiore al 15% del capitale della nuova banca.

La Banca d'Italia può comunque estendere l'obbligo di sottoscrizione del protocollo anche ai soggetti con partecipazioni inferiori al 15% ovvero richiedere, caso per caso, l'assunzione di ulteriori e più specifici impegni qualora emergano situazioni di pericolo per l'autonomia gestionale della nuova banca.

4. *Filiazioni di banche estere*

4 1 *Filiazioni di banche comunitarie*

Come previsto dall'art. 7 della direttiva CEE n. 646 89, la Banca d'Italia autorizza le nuove filiazioni bancarie di banche comunitarie previa consultazione delle Autorità del Paese d'origine della banca comunitaria.

(9) Art 19, comma 6, del T U

4.2. *Filiazioni di banche extracomunitarie.*

Nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguardi filiazioni bancarie di banche extracomunitarie la Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni:

— che nel Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza anche su base consolidata;

— che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le Autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione;

— che le Autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;

— che le Autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca d'Italia può limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza prudenziale.

Sezione V

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

La materia dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali è disciplinata, ai sensi dell'art. 161, comma 2, del T.U. dal decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985 (10). Le relative istruzioni applicative sono contenute nel capitolo IX del fascicolo «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi».

I documenti che sono necessari per la verifica del possesso dei requisiti sono indicati nell'allegato *D*.

Sezione VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE BANCHE DI NUOVA COSTITUZIONE

1. *Domanda di autorizzazione.*

Gli amministratori devono inoltrare la domanda di autorizzazione all'attività bancaria dopo aver stipulato l'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese.

In sede di atto costitutivo i soci nominano i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e il direttore generale della banca (11). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità (cfr. sez. V). La documentazione viene esaminata dai componenti il consiglio di amministrazione con le stesse modalità indicate nel capitolo IX delle «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi».

La domanda deve essere inviata alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale avrà sede legale la banca da autorizzare. Alla stessa Filiale possono essere richiesti chiarimenti o informazioni utili per dar corso alle iniziative di costituzione di nuove banche.

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione tramite la Federazione nazionale della categoria (12).

Alla domanda sono allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) il programma di attività che contiene le informazioni indicate nella sezione III e ogni altro elemento ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la banca intende assumere (13);

c) l'elenco, preferibilmente in ordine alfabetico, dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della banca, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali e con le firme degli interessati; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

d) la seguente documentazione necessaria per la verifica del possesso del requisito di onorabilità delle persone fisiche che hanno sottoscritto più del 2% del capitale della nuova banca:

— il certificato rilasciato dalla Prefettura (14) da cui risulta l'insussistenza delle situazioni previste all'art. 5, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985;

— il certificato generale del casellario giudiziale;

e) la documentazione richiesta per la verifica della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale della banca (cfr. all. *A*);

f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalla legge, ove non risulti dall'atto costitutivo;

g) il verbale della riunione nel corso della quale gli amministratori hanno verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità sia degli stessi amministratori, sia dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e controllo.

La documentazione indicata alle lettere *d), e), f)* e *g)* deve avere data non anteriore ai tre mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere, ove necessario, ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.

I soci delle banche di credito cooperativo devono inoltre attestare che nel territorio di competenza della costituenda banca essi hanno la residenza, la sede ovvero operano con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da certificazione rilasciata dalle competenti Autorità comunali o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968.

---

(10) Con riferimento ai requisiti di onorabilità, il CICR, nella riunione del 30 luglio 1993, ha previsto che l'esponente aziendale porti a conoscenza del consiglio di amministrazione della banca la circostanza di essere stato sottoposto a indagini preliminari o di avere assunto la qualità di imputato, affinché l'organo consiliare assuma le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia gestionale, dell'efficienza allocativa e della reputazione della banca. Se l'esponente è sottoposto a misure cautelari personali è prevista la sospensione dell'interessato dalle funzioni.

(11) Al fine di semplificare l'*iter* procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita al consiglio di amministrazione o al presidente dello stesso la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

(12) La domanda può essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali.

(13) Ai sensi dell'art. 16 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le banche possono svolgere l'attività di intermediazione mobiliare previa autorizzazione della Banca d'Italia. Nel caso in cui si intenda richiedere anche l'autorizzazione per l'esercizio di tali attività, va presentata la documentazione prevista nel capo LI delle «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi». L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di intermediazione in valori mobiliari è rilasciata contestualmente all'autorizzazione all'attività bancaria.

(14) Ai sensi dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e modificato dall'art. 20 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203.

Se la domanda riguardante una banca di credito cooperativo è inviata tramite la Federazione nazionale, questa verifica la completezza della documentazione ricevuta dagli amministratori (15) e trasmette la domanda alla competente Filiale della Banca d'Italia allegando:

a) il programma di attività unitamente all'atto costitutivo e allo statuto sociale della banca;

b) l'attestazione del versamento del capitale, ove non risulti dall'atto costitutivo;

c) il verbale da cui risulta la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali.

La domanda è accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono elencati gli adempimenti svolti e la documentazione prodotta dagli interessati per il rispetto delle condizioni e dei presupposti di legge in ordine ai requisiti dei soci.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere direttamente alla Federazione la documentazione e gli eventuali chiarimenti necessari su dati e notizie indicati nella relazione.

2. *Rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria.*

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'attività bancaria entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione; nel caso in cui la domanda relativa a banche di credito cooperativo sia stata presentata tramite la Federazione nazionale, il termine è di sessanta giorni.

Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto; in tale ipotesi, esso inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine può essere sospeso, dandone comunicazione agli interessati, qualora la Banca d'Italia richieda elementi informativi o documentazione ad Autorità pubbliche e Autorità di vigilanza di altri Stati per l'esercizio dei controlli previsti alla sezione IV.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 77/780/CEE, la decisione della Banca d'Italia è comunque adottata entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione.

3. *Iscrizione all'albo.*

La banca inoltra alla Filiale della Banca d'Italia, nella cui provincia ha sede, il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese secondo le modalità previste dalla legge.

La Banca d'Italia iscrive quindi la banca all'albo di cui all'art. 13 del testo unico.

4. *Disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione in corso.*

Il sistema di «autorizzazione unica», che semplifica il procedimento autorizzativo, si applica anche alle iniziative di costituzione in corso alla data di emanazione delle presenti istruzioni.

Poiché non è più previsto il rilascio del benestare di massima, i promotori procederanno direttamente alla stipula dell'atto costitutivo e agli altri adempimenti previsti nella presente sezione in tema di requisiti degli esponenti aziendali e di versamento del capitale (16).

Fino al 31 dicembre 1994 rimangono ferme le soglie minime di capitale iniziale previste dalla precedente disciplina nei casi in cui esse risultino più favorevoli rispetto a quelle stabilite nella nuova normativa.

Le domande già presentate restano valide fino al 31 dicembre 1994 semprechè entro tale data siano integrate con la documentazione prevista dalla presente disciplina. In casi particolari, la Banca d'Italia si riserva di richiedere l'aggiornamento della documentazione già presentata.

(15) La domanda è ovviamente quella prevista in via generale nella presente sezione.

(16) Ovviamente nei casi in cui tali adempimenti non siano stati già effettuati.

Sezione VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. *Procedura di autorizzazione.*

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le banche di nuova costituzione.

In tali circostanze sono fattori critici il contenuto del programma di attività e l'accertamento dell'esistenza del patrimonio (capitale e riserve) che non deve essere inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla presente disciplina.

Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia alle disposizioni previste nella sezione VI, paragrafo 1. L'autorizzazione all'attività bancaria è richiesta dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria si rinvia alla sezione VI, paragrafo 2.

1.1. *Programma di attività.*

Nel programma di attività la società deve indicare:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, devono essere forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali di vigilanza bancaria (in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, ecc.). Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;

— le linee di sviluppo (settori di intervento, tipo di operazioni, articolazione territoriale, ecc.) che la nuova banca intende seguire. In materia di articolazione territoriale andranno fornite informazioni in ordine alle strutture esistenti e agli sviluppi che la società intende dare alle stesse. Deve essere allegata la relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi della banca (cfr. sez. III);

— le iniziative che essa intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per convertire le risorse disponibili ai processi di produzione che caratterizzano l'impresa bancaria.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività (cfr. sez. III), accerta che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge. La Banca d'Italia può condizionare il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nega l'autorizzazione se la società non risulta in grado di rispettare la normativa prudenziale di vigilanza.

1.2. *Accertamento dell'esistenza del patrimonio.*

La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, può richiedere la verifica dell'esistenza del patrimonio in relazione alla natura dell'attività svolta dalla società.

In tali casi la Banca d'Italia può richiedere che l'esistenza del patrimonio risulti da una perizia svolta da esperti in materia bancaria designati dalla società tra i nominativi allo scopo indicati dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi ovvero, per le banche di credito cooperativo, dal Fondo Centrale di Garanzia.

A garanzia della veridicità del contenuto della perizia si richiede che la stessa venga giurata dagli incaricati innanzi al cancelliere, come previsto dall'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366.

Il perito deve redigere una relazione dalla quale risultano:

l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;

il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza;

la valutazione dell'assetto organizzativo-contabile della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

La Banca d'Italia, in relazione al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

La Banca d'Italia può richiedere l'accesso di propri ispettori.

Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso di propri ispettori, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti: essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia.

2. *Iscrizione all'albo.*

L'iscrizione all'albo delle società già esistenti che sono state autorizzate all'attività bancaria avviene con le stesse modalità previste per le banche di nuova costituzione al paragrafo 3 della sezione VI.

Sezione VIII

STABILIMENTO DELLA PRIMA SUCCURSALE DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

1. *Condizioni per l'autorizzazione.*

Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria è subordinato all'autorizzazione del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.

A tal fine è richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore a 12,5 miliardi di lire;

b) presentazione di un programma di attività concernente l'attività iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 2;

c) possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità da parte dei responsabili della succursale, come previsto al successivo paragrafo 3.

In conformità ai criteri fissati dal decreto del Ministro del tesoro n. 242826 del 9 agosto 1993, per la valutazione delle domande si tiene conto delle seguenti circostanze:

— che nel Paese d'origine vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza anche su base consolidata;

— che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero che non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le Autorità di vigilanza del Paese d'origine;

— che le Autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle specifiche attività prescelte dalla banca;

— che le Autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario di appartenenza.

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità.

2. *Programma di attività.*

Nel programma sull'attività iniziale della succursale sono indicati:

a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la succursale intende svolgere nell'ambito delle attività indicate all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del T.U. (17). In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento e la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, ecc.).

Se la banca intende svolgere attraverso la propria succursale in Italia attività diverse da quelle indicate nel richiamato articolo del T.U., è necessario che le attività medesime siano effettivamente esercitate dalla casa madre nel Paese di origine;

b) la struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli interni che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le caratteristiche dimensionali previste;

c) gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale può disporre per lo svolgimento dell'attività in Italia.

Il programma di attività è accompagnato da una relazione tecnica riguardante i primi tre esercizi da cui risulti:

— l'ammontare degli investimenti che la casa madre intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie;

— le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere;

— i risultati economici attesi.

Nella valutazione della domanda si tiene inoltre conto della circostanza che le attività diverse da quelle indicate nell'art. 1 del T.U. che la succursale intende svolgere in Italia possono essere esercitate dalle banche nazionali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, l'ambito operativo della succursale può comunque essere limitato per esigenze di vigilanza prudenziale.

3. *Requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili della succursale.*

I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti agli esponenti delle banche nazionali.

La valutazione dell'esperienza professionale è effettuata verificando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985.

In ordine al requisito di onorabilità, i soggetti di nazionalità italiana devono dimostrare che non ricorrono le situazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985. Per i soggetti di nazionalità estera si fa riferimento alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza: in particolare, per i nominativi interessati si richiede che non ricorrano situazioni impeditive analoghe a quelle previste dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985.

La verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità è condotta dal consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione.

Con riferimento al requisito della professionalità nel verbale sono indicate le attività esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale con i relativi periodi di svolgimento, nonché la documentazione su cui è basata la valutazione («curriculum vitae», dichiarazione degli enti o società di appartenenza, ecc.).

Per l'esame del possesso del requisito di onorabilità l'organo competente fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza (18).

Il consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre è responsabile della completezza probatoria della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale si sono basate le valutazioni effettuate.

(17) Ai sensi dell'art. 16 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, le banche extracomunitarie possono svolgere le attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla legge medesima previa autorizzazione della Banca d'Italia. Ove la domanda per lo svolgimento dell'attività di intermediazione in valori mobiliari sia presentata congiuntamente all'istanza di autorizzazione allo stabilimento di prima succursale, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni all'atto della trasmissione dell'autorizzazione del Ministro del tesoro.

(18) I documenti sono:

per i soggetti di nazionalità italiana: il certificato generale del casellario giudiziale; i certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura circondariale; il certificato rilasciato dalla Prefettura, ai sensi dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e modificato dall'art. 20 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/1985;

per i soggetti di nazionalità estera: la documentazione in uso nel Paese di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

Il possesso dei requisiti non deve essere comprovato se l'Autorità di vigilanza del Paese di origine della casa madre attesta che la regolamentazione interna già prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.

4. *Modalità per l'autorizzazione.*

Le banche extracomunitarie inoltrano la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nella cui provincia intendono insediare la prima succursale.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) programma di attività contenente le informazioni indicate al paragrafo 2 (19);

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre;

c) copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi; accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in filiali e filiazioni nonché l'operatività della casa madre o del gruppo di appartenenza;

d) copia del verbale di verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei nominativi che saranno posti alla direzione della succursale ovvero l'attestazione da parte delle Autorità di vigilanza del Paese d'origine indicata al paragrafo 3;

e) dichiarazione delle Autorità di vigilanza del Paese d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca. Nel caso in cui la banca intenda esercitare attività diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del T.U. deve essere inoltre attestato che tali attività sono svolte anche dalla casa madre;

f) attestazione da parte delle Autorità di vigilanza del Paese d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza;

g) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della succursale.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni a integrazione della documentazione sopra indicata.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro.

5. *Iscrizione all'albo.*

La banca interessata inoltra alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove avrà sede la succursale il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalità previste dalla legge.

La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale della banca extracomunitaria all'albo di cui all'art. 13 del T.U.

(19) Nel caso in cui sia richiesta anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in valori mobiliari va prodotta la documentazione prevista nel capitolo LI delle «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi».

ALLEGATO *A*

A.1 - PARTECIPANTI IN MISURA SUPERIORE AL 5% O DI CONTROLLO

I soggetti che partecipano, direttamente e indirettamente, nel capitale della nuova banca in misura superiore al 5% o ne acquisiscono il controllo, forniscono informazioni in ordine:

a) alla situazione economico-patrimoniale della società partecipante e delle società dalla stessa controllate; nel caso in cui il soggetto interessato sia una persona fisica, le informazioni sono rese con riferimento all'attività di impresa svolta dal medesimo soggetto in via diretta e per il tramite di società controllate;

b) alle relazioni di affari (in particolare i rapporti di indebitamento) nonché agli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con:

altri intermediari creditizi e finanziari;

gli altri partecipanti al capitale della nuova banca;

c) alle fonti di finanziamento eventualmente attivate per la realizzazione dell'operazione di sottoscrizione della partecipazione.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili:

a) *per le persone fisiche:*

— le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); «curriculum vitae» e le certificazioni degli enti o società di provenienza;

— le attestazioni rilasciate da Autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;

b) *per le società e gli enti nazionali:*

— il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;

— le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale relative all'ultimo esercizio;

— l'eventuale certificazione della società di revisione;

— le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi od ordini professionali) e i «curriculum vitae» per i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e per il direttore generale;

c) *per le società estere:*

— la documentazione analoga a quella indicata sub b);

— le lettere di «good standing» o le altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del Paese d'origine.

La documentazione non è richiesta:

— alle banche nazionali o comunitarie;

alle società capogruppo e alle componenti di gruppi bancari iscritti all'Albo di cui all'art. 64 del T.U.;

— agli enti pubblici anche economici.

A.2 - PARTECIPAZIONI IN MISURA SUPERIORE AL 15% O DI CONTROLLO

I soggetti con partecipazioni superiori al 15% o di controllo nel capitale della nuova banca producono la documentazione di seguito indicata:

a) *se persona fisica:*

— una dichiarazione che attesti la natura commerciale dell'attività eventualmente svolta in forma individuale. In particolare va precisato, secondo le modalità di cui al quadro I dell'allegato *B*, se e in quale misura l'attività di impresa è esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia del bilancio dell'ultimo esercizio);

l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità del quadro II dell'allegato *B*;

b) *se persona giuridica o società di persone:*

l'elenco nominativo dei propri soci aventi partecipazioni superiori al 5%;

— una dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione dei soggetti controllanti ai sensi dell'art. 23 del T.U.;

— una dichiarazione degli amministratori che attesti la natura commerciale dell'attività svolta: in particolare va precisato, secondo le modalità di cui al quadro I dell'allegato *B*, se, e in quale misura, l'attività di impresa è esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e del bilancio dell'ultimo esercizio);

- l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità del quadro II dell'allegato *B*.

La documentazione non è richiesta quando sono partecipanti:

le banche nazionali o comunitarie;

le società capogruppo e le componenti di gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.

ALLEGATO *B*

Schema per la verifica della natura dell'attività di impresa svolta dal partecipante al capitale della banca

Dati al: ____________________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire

QUADRO I

SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA (persona fisica, società o enti di diversa natura) ______________________________	
TOTALE DELLE ATTIVITÀ (1) SVOLTE *DIRETTAMENTE*	A
DI CUI: ATTIVITÀ *DIVERSE* DA QUELLE BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA	A_1
$\frac{A_1}{A}$ = ______________________________ = %	

QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ *DIVERSA* DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE:		
______________________________	☐☐	____________
______________________________	☐☐	____________
______________________________	☐☐	____________
______________________________	☐☐	____________
______________________________	☐☐	____________
______________________________	☐☐	____________
______________________________	☐☐	____________
INDIRETTAMENTE: ______________________________ tramite ____________________	☐☐	____________
INDIRETTAMENTE: ______________________________ tramite ____________________	☐☐	____________
INDIRETTAMENTE: ______________________________ tramite ____________________	☐☐	____________
	TOTALE	B

segue ALLEGATO *B*

segue QUADRO II

Dati al ____________________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE		
____________________	☐☐	____________
____________________	☐☐	____________
____________________	☐☐	____________
____________________	☐☐	____________
____________________	☐☐	____________
____________________	☐☐	____________
____________________	☐☐	____________
INDIRETTAMENTE: ____________________ tramite ____________________	☐☐	____________
INDIRETTAMENTE: ____________________ tramite ____________________	☐☐	____________
INDIRETTAMENTE: ____________________ tramite ____________________	☐☐	____________
	TOTALE	C

$$\frac{B}{A + B + C} = \text{____________} = \%$$

Addì ____________________ FIRMA DEL PARTECIPANTE

____

(1) Andrà riportato:
- per le banche e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine,
- per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale delll'ultimo eserciziò, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(2) CODICI ATTIVITÀ

10 BANCHE
20 FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE
30 FINANZIARIE DI CREDITO - FACTORING
31 FINANZIARIE DI CREDITO - CREDITO AL CONSUMO
32 FINANZIARIE DI CREDITO - LEASING FINANZIARIO
33 FINANZIARIE DI CREDITO - ALTRE
40 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
41 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETA DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI
42 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETA DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
50 SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
55 FINANZIARIE DI INCASSO E PAGAMENTO
60 ALTRE SOCIETA FINANZIARIE
70 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO VITA
71 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO DANNO
72 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MISTA
80 SOCIETÀ STRUMENTALI
90 IMPRESE NON FINANZIARIE

ALLEGATO C

PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Alla Banca d'Italia - Filiale di

Il sottoscritto quale partecipante al capitale della banca nella misura del %, assume formale impegno a

— non porre in essere, avvalendosi della propria partecipazione al capitale della banca, atti o comportamenti contrari alla gestione sana e prudente della banca partecipata nonché all'interesse dei depositanti;

— non imporre alla banca partecipata, nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali, condizioni sfavorevoli per la banca stessa;

— far conoscere tempestivamente alla Banca d'Italia ogni successivo fatto o atto che modifichi le informazioni rese nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione nella banca;

— aderire agli inviti che la Banca d'Italia rivolga agli azionisti rilevanti al fine di garantire una gestione sana e prudente della banca partecipata.

Il dichiarante attesta inoltre che le notizie fornite alla Banca d'Italia sono conformi a verità.

Luogo e data

Firma del dichiarante

ALLEGATO *D*

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (*)

DIRETTORE GENERALE (1)	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (2)	ALTRI MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	SINDACI - (EFFETTIVI + SUPPLENTI)
requisiti di onorabilità			
• atti di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (l. 15/1968) per l'insussistenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 DPR 350/85 • certificato generale del casellario giudiziale • certificato dei carichi pendenti • certificato della prefettura per l'insussistenza delle misure interdittive di cui all'art. 10, l. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni	• atti di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (l. 15/1968) per l'insussistenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 DPR 350/85 • certificato generale del casellario giudiziale • certificato dei carichi pendenti • certificato della prefettura per l'insussistenza delle misure interdittive di cui all'art. 10, l. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni	• atti di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (l. 15/1968) per l'insussistenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 DPR 350/85 • certificato generale del casellario giudiziale • certificato dei carichi pendenti • certificato della prefettura per l'insussistenza delle misure interdittive di cui all'art. 10, l. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni	• certificato generale del casellario giudiziale • certificato dei carichi pendenti • certificato della prefettura per l'insussistenza delle misure interdittive di cui all'art. 10, l. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni
requisiti di professionalità			
• "curriculum vitae" • dichiarazione della società o degli enti di provenienza • statuti/bilanci delle società di provenienza • certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento	• "curriculum vitae" • dichiarazione della società o degli enti di provenienza • statuti/bilanci delle società di provenienza • certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento		

(*) N.B. La documentazione sopra indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa è conservata agli atti della nuova banca.

(1) ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente;
(2) per l'amministratore delegato e i membri degli organi collegiali ai quali sono attribuiti poteri in materia di concessione del credito cfr capitolo IX delle "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi".

94A1094

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla confezione e alla vendita dell'acqua minerale «Sorgente Panna» in contenitori di PET «Lighter», «Vivypak», «Caripak», «Melinar B 90» e «Polyclear T 86» a partire da preforme.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 207 del 10 gennaio 1994 esecutiva ai sensi di legge, la Panna S.p.a., con stabilimento di produzione nel comune di Scarperia, località Panna, provincia di Firenze, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Sorgente Panna» nei tipi «come sgorga dalla sorgente» e «addizionata di anidride carbonica» in contenitori di PET della capacità cl 25, 33, 55, 75, 100, 150 e 200.

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso del materiale PET:

«Vivypak» e «Lighter» prodotti dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera); «Caripak» prodotto dalla Shell S.p.a. (Milano); «Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries (ICI) - Italia S.p.a.; «Polyclear T 86» prodotto dalla Hoechst Aktiengellschaft Francoforte.

La stessa società è autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale Sorgente Panna in bottiglie prodotte nello stesso stabilimento di imbottigliamento nel comune di Scarperia a partire da:

preforme di PET «Vivypak», «Lighter» e «Caripak» prodotte da Johnson Control Plastics S.p.a., contrassegnate rispettivamente dai marchi «M», «E» ed «S» posti sugli imballaggi contenenti le merci e sui relativi documenti di accompagnamento;

preforme di PET «Vivypak», «Lighter» e «Caripak» prodotte da Cobarr S.p.a., contrassegnate rispettivamente dai marchi «V», «L» e «C» posti sulle confezioni e sui documenti relativi;

preforme di PET «Lighter» prodotte da Inca International S.p.a., contrassegnate dal marchio II sulla testa della preforma;

preforme di PET «Lighter», «Melinar B 90» e «Polyclear T 86» prodotte dalla Radici IBP S.r.l., contrassegnate rispettivamente dai marchi «Lighter» o «E», «ICI B905» o «C» e «Hoechst» o «A» posti sulle bolle di accompagnamento e sulla imboccatura, fra filettatura e colletto della preforma.

I contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite, e dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a quanto prescritto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 207 del 10 gennaio 1994 è stata concessa alla società richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica della presente delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di cui ai successivi punti.

La società richiedente dovrà presentare entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Sorgente Panna» in contenitori di PET «Vivypak», «Lighter», «Caripak», «Melinar B 90» e «Polyclear T 86», successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitori per caiscuna capacità, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di PET «Lighter» dovrà essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziché quella del dimetiltereftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura del richiedente al quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane e dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati all'incirca quadrimestralmente dal personale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizoni di legge vigente; il personale dell'unità sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni è incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacità dei contenitori autorizzati, ai materiali di PET autorizzati, ai contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica.

La società richiedente è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente - Servizio ambiente, della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Sorgente Panna» nei contenitori di PET «Vivypak», «Lighter», «Caripak», «Melinar B 90» e «Polyclear T 86» nonché a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni suddetti e successivamente, nei termini stabiliti, i certificati delle analisi precedentemente specificate; tale confezionamento sarà effettuato nei locali dello stabilimento esistente in Scarperia (Firenze) già autorizzato per la produzione e la vendita, per uso di bevanda, nell'acqua minerale «Sorgente Panna» nei contenitori di vetro, PVC e brik.

L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 207 del 10 gennaio 1994 potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute.

94A1129

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 2 0 9 4 *

L. 1.300